

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 577

[ID VIP 9153] - Parco agrivoltaico denominato "FRAGAGNANO", della potenza di 66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mesagne (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Ambra solare 21 S.r.l.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 77759 del 15.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 7768 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 9604 del 21.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12363 del 09.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9153, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "FRAGAGNANO", della potenza di 66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Ambra solare 21" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID_VIP 9153.pdf -

6ef8c7dfb7d2dccd7ecc3bc96d86f2f0f0363e698fe9ab2b7387125bc099aa06

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9153

L'impianto fotovoltaico "FRAGAGNANO" si realizzerà su aree agricole entro il territorio del Comune di Mesagne (BR) e San Donaci (BR) (fig.1); si sviluppa su una superficie di circa 905.484 mq di cui 838.544 mq saranno utilizzati per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto è diviso in tre lotti e si articola su tre aree così distinte:

- Area 1: suddivisa a sua volta in Area 1/A e Area 1/B, ricadente nel Comune di Mesagne (BR), su di una superficie di circa 401.159 mq;
- Area 2: Suddivisa a sua volta in Area 2/A, Area 2/B; Area 2/C, Area 2/D, Area 2/E Comune di Mesagne (BR), su di una superficie di circa 347.578 mq;
- Area 3: Comune di San Donaci (BR), su di una superficie di circa 156.505 mq.

L'area 1 è ubicata a ridosso della strada provinciale SP 74 tra Mesagne e San Pancrazio. Gli altri lotti ricadono a ridosso di strade comunali o poderali. La linea di connessione attraversa in parte la SP51 e per la restante parte strade comunali. La viabilità presente garantisce un'ottima accessibilità a ogni tipo di mezzo per l'approvvigionamento e la lavorazione del parco fotovoltaico.

Da 5ISA3S2 RelazioneDescrittiva:




Figura 1: Inquadramento intervento su ortofoto

Le opere previste per la realizzazione del presente progetto sinteticamente possono essere schematizzate come di seguito:

- Opere di utente (generatore fotovoltaico)
- Opere di rete
- 3 aree "Generatore fotovoltaico";
- Cavidotto in MT interrato di connessione dal generatore fotovoltaico alla Stazione Elettrica "Cellino San Marco"
- Cabine di sezionamento (n°2);

Il generatore fotovoltaico sarà realizzato nei comuni di Mesagne e San Donaci su area agricola (zona E1), così come parte del cavidotto interrato MT facente parte delle opere di connessione. La linea di connessione attraversa i comuni di Mesagne, San Donaci e Cellino San Marco. La stazione Elettrica sarà ubicata sul territorio del comune di Cellino San Marco. Le due cabine di sezionamento ricadono nel Comune di San Donaci. L'impianto, come già detto, è un unico impianto suddiviso in tre aree denominate rispettivamente: "Area 1", "Area 2" e "Area 3". Nella tabella seguente si riportano i dati catastali delle tre aree di impianto:

	Foglio	Particella
Area 1 Comune di Mesagne	98	32, 29, 25, 30, 26, 31, 9, 36, 37, 33
	100	98
		54
Area 2 Comune di Mesagne	110	36, 125, 39, 40, 43
	116	58, 59, 13, 14, 15, 81, 83, 85, 82, 84, 86, 16, 17, 18, 19, 74, 142, 143
	117	1, 2, 109, 110, 10, 11, 6, 7, 8, 150, 112, 166, 128, 148, 129, 136, 12, 137, 114, 13, 71, 88, 142, 85, 133, 140, 117, 99, 66, 67, 68, 141, 97, 79, 83, 143, 86, 134, 84, 139, 82, 81, 80, 182, 98, 89, 100, 138, 144, 87, 90, 102, 145, 135, 101, 146
Area 3 San Donaci	21	40, 42, 73, 43, 26, 5, 74, 49, 29, 45
	22	31

Le opere di connessione ricadono in parte nei comuni di Mesagne e San Donaci ed in parte nel Comune di Cellino San Marco. In quest'ultimo sarà ubicata la S.E. (Stazione Elettrica) e parte del cavidotto di connessione interrato in MT . Le opere di connessione sono distinte catastalmente nei seguenti fogli catastali e particelle del Comune di Cellino San Marco e San Donaci:

Comune	Foglio catastale	p.lla	Utilizzo
Cellino San Marco	24	153	Stazione Elettrica
		77	Stazione Elettrica
		82	Stazione Elettrica
		78	Stazione Elettrica
		231	Stazione Elettrica
		232	Stazione Elettrica
		233	Stazione Elettrica
	24	218	Stazione Elettrica
		76	Stazione Elettrica
		154	Stazione Elettrica
Comune di San Donaci	5	12	Cabina di Sezionamento 1
	10	1	Cabina di Sezionamento 2

OPERE DI RETE

L'impianto di rete si configura come quelle opere necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN che, come specificato nella Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata da TERNA S.p.a.- (STMG Codice Rintracciabilità 202001128).

L'impianto agrovoltaiico sarà connesso alla RTN per il tramite di una Stazione Elettrica Terna 380/150 kV ubicata nel Comune di Cellino San Marco in Provincia di Brindisi nell'ambito della Contrada "Masseria Cafarello", e dei relativi raccordi a 380 kV alla linea elettrica che verrà connessa in entra/esce alla linea elettrica 380 kV denominata "Brindisi Sud - Galatina".

Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite dalla Regione Puglia, nella Delib. G.R. n. 3029 del 30/12/2010, le opere in oggetto, soggette ad Autorizzazione Unica, necessarie alla realizzazione dell'impianto sono sintetizzabili in:

Le opere di rete :

- Lo stallo nella futura stazione di nuova realizzazione S.E. Cellino RTN 380/150 KV di Cellino San Marco;
- Stazione Elettrica in progetto, condivisa con altri produttori

Le opere di utente:

- Generatore fotovoltaico;
- Cavidotto in MT interrato di connessione dal generatore fotovoltaico alla stazione Elettrica.

ELETTRODOTTO INTERRATO

L'elettrodotto interrato, di collegamento della cabina di consegna alla stazione Elettrica si sviluppa per 16,85 km. da interrare per una lunghezza pari a circa 12,2 Km in asfalto (in adiacenza alla rete stradale pubblica) e per circa 4,30 Km su strada sterrata.

Il nuovo elettrodotto interrato, esercito alla tensione di 36 kV, per immissione in RTN attraverso nuovo stallo 36 kV della SE Terna in progettazione definitiva in corso di validazione sarà costituito da cavo isolato in HEPR del tipo RG7H1R 26/45 kV in formazione singola per il primo tratto, fino a doppia terna di 3x1x630 mm².

Alla distanza di immissione in rete si prevede, con 50 MW di energia prodotta dai campi fotovoltaici e storage in AC da 10 MW, per un totale di 60.000 kW in immissione, una caduta di tensione limitata all' 1,39%.

L'elettrodotto interessa I territori dei comuni di Mesagne, San Donaci e Cellino San Marco e Brindisi.

MODULO FOTOVOLTAICO

Saranno installati complessivamente 113.794 pannelli fotovoltaici del tipo JINKO SOLAR (JKM580M-7RL4-V) in silicio monocristallino conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730 da 580 W.


STRUTTURE E SOSTEGNO MODULI

Il progetto del presente impianto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale "Tracker". Questa tecnologia consente, attraverso la variazione dell'orientamento dei moduli, di mantenere la superficie captante sempre perpendicolare ai raggi solari, mediante l'utilizzo di un'apposita struttura che, ruotando sul suo asse Nord-Sud, ne consente la movimentazione giornaliera da Est a Ovest, coprendo un angolo sotteso tra $\pm 55^\circ$. I moduli fotovoltaici saranno installati su singola fila in configurazione portrait (verticale) rispetto all'asse di rotazione del tracker. Ciascun tracker si muove in maniera indipendente rispetto agli altri poiché ognuno è dotato di un proprio motore. L'asse di rotazione (asse principale del tracker) è in linea generale orientato nella direzione nord-sud.




Da un punto di vista strutturale il tracker è realizzato in acciaio, con maggior parte dei componenti zincati a caldo. I tracker possono resistere fino a velocità del vento di 55 km/h, ed avviano la procedura di sicurezza (ruotando fin all'angolo di sicurezza) quando le raffiche di vento hanno velocità superiore a 50 km/h.

I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente “battuti” nel terreno. La profondità standard di infissione è di 1,7 m, tuttavia in fase esecutiva in base alle caratteristiche del terreno ed ai calcoli strutturali tale valore potrebbe subire anche modifiche non trascurabili. La scelta di questo tipo di inseguitore evita l’utilizzo di cemento e minimizza i movimenti di terra per la loro installazione. La struttura di supporto è garantita per 30-35 anni. La struttura risulta sollevata da terra per una altezza minima di 1,20 cm e raggiunge altezza massima da terra di 5,51 cm



La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele con inclinazione dei moduli variabile tra +/- 60° (configurazione portrait 2 v 28) e distanza tra le file (pitch) pari a circa 9,97 metri; La distanza tra file e la configurazione sono stati scelti al fine di incrementare l’uso del suolo a fini agricoli lasciando inalterata la produttività elettrica del parco.



Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e del R.R. 24/2010

Rispetto all'AREA 2, a meno di 500 in direzione nord ovest si rileva un **vincolo archeologico diretto**, "Muro Maurizio" (Masseria Muro) del 28/05/1991 istituito ai sensi della L. 1089; altri vincoli sussistono ma a distanze maggiori.


Si rilevano inoltre, sebbene non direttamente incidenti sull'idoneità dell'area:

- a 1,5 km in direzione sud un ulteriore vincolo archeologico diretto, "Masseria Monticello" del 12/10/2000 1991 istituito ai sensi della L. 490/1999, in agro di San Donaci;
- a circa 2,3 km in direzione ovest un ulteriore vincolo archeologico diretto, "Malvindi-Campofreddo" del 20/07/1988 istituito ai sensi della L. 1089;
- in direzione sud ovest, nel buffer di 300 metri, un'area boschiva;
- a circa 1,2 Km in direzione est una segnalazione architettonica *Masseria Uggio Piccolo*. A circa 1,3 km *Masseria Scaloti*;
- a 1,00 Km in direzione ovest e a 0,9 Km in direzione sud *Formazioni arbustive in evoluzione naturale* per il campo 2.
- a 0,9 km in direzione sud una sorgente rispetto all'AREA 3.
- rispetto all'AREA 2, a 0,8 Km in direzione ovest, una strada a valenza paesaggistica *Limitone dei greci* (Oria -madonna dell'alto); a 0,3 km in direzione est una strada a valenza paesaggistica SS 605 Brindisi;

Da stralcio PPTR aree 1 e 2

PPTR Approvato


Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia - 02/04/2024



L'AREA 3 intercetta una segnalazione architettonica "Masseria Taurino" e pertinente area di rispetto, a 500 m da UCP dolina e 1,6 km da UCP grotta Sant'Angelo PU 107. A circa 1,6 km è presente un reticolo della RER "Canale Lamia". Sono inoltre presenti formazioni boschive con pertinenti aree di rispetto: a 200 m in direzione ovest; a 300 metri in direzione nord; a 500 metri in direzione est; a 700 in direzione sud ovest.

In direzione nord ed est sono presenti diverse segnalazioni architettoniche e componenti culturali e insediative, mentre in direzione sud, ovest ed est sono presenti strade a valenza paesaggistica.


Stralcio PPTR area 3



Particolare dell'Area 3 che intercetta una segnalazione architettonica e relativa area di rispetto



Il cavidotto intercetta sorgenti e formazioni arbustive in evoluzione, strade a valenza paesaggistica, vari boschi e aree annesse, segnalazioni architettoniche e aree annesse, oltre a due Reticoli della RER:



Verifica rispetto alle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Manca un elaborato specifico che dimostri il rispetto dei criteri definiti dalle linee guida in materia di agrivoltaico, di talché la verifica farà riferimento ai diversi elaborati disponibili.

REQUISITO A: *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

In merito al requisito A1



Da SISA3S2 Relazione Pedoagronomica pag.24

Lotto di impianto	Superficie del lotto di impianto	Superficie coltivata tra i tracker	Superficie coltivata sotto i tracker	Superficie coltivata perimetrale esterna	Zona e tipo di coltivazione			Percentuale di area coltivata sul totale della superficie
					Coltivazione Perimetrale esterna	Coltivazione interna tra i Tracker	Coltivazione interna sotto i tracker	
AREA_1	401.467,55	196.082,03	165.329,91	23.143,06	ULIVO	CARCIOFO	FASCIA IMPOLLINAZIONE	95,79%
AREA_2	347.577,93	179.029,00	128.247,85	30.495,39	ULIVO	SPINACIO	FASCIA IMPOLLINAZIONE	97,18%
AREA_3	156.448,47	79.062,24	55.901,70	15.529,83	ULIVO	RUCOLA	FASCIA IMPOLLINAZIONE	96,19%

Tab.3: Tabella di sintesi delle aree coltivati e relative coltivazioni

Il Proponente considera nel calcolo delle aree anche l'area perimetrale esterna all'impianto e quella al di sotto dei pannelli, che, come si vedrà, hanno altezza minima da terra di soli 1,20 mt rendendo le aree inadatte ad essere coltivate. Del resto gli elaborati sono contraddittori sul punto

(es. gli elaborati 5ISA3S2 Elaborato Grafico 04c e 5ISA3S2 Elaborato Grafico 16) in quanto mostrano le medesime aree collocate al di sotto dei pannelli talora coltivate e talora no:



La medesima incongruenza emerge dal confronto tra 5ISA3S2 Elaborato Grafico 04b e 5ISA3S2 Elaborato Grafico 15, 5ISA3S2 Elaborato Grafico 04a e 5ISA3S2 Elaborato Grafico 14.

Quindi, per l'AREA 1, escludendo le aree esterne e quelle al di sotto dei tracker si ricava che: $S_{agr}/S_{tot} = 196.082,03 / 401467,55 = 0,48$ e non 95,79 come dichiarato. Per l'AREA 2, applicando il medesimo principio, si ricava che $S_{agr}/S_{tot} = 179029,00 / 347577,93 = 0,51$ e non 97,18 come dichiarato. Infine, per l'AREA 3: $S_{agr}/S_{tot} = 79062,24 / 156448,47 = 0,50$ e non 96,19 come dichiarato.

Inoltre non è chiaro se dalle superfici coltivabili siano state sottratte le aree di movimentazione oltre ai piazzali, sebbene nel caso di specie non sia un dettaglio fondamentale in ragione dell'esito comunque negativo rispetto alla verifica delle linee guida sul punto.

In merito al requisito A2

Rispetto al LAOR, per Area 1 $S_{pv}/S_{tot} = 158063/401459,0 = 0,39$ considerando nell'area totale anche le aree esterne; il LAOR è dunque certamente al di sopra il 40% sottraendo quelle aree. Analoghe

conclusioni valgono per: Area 2 $S_{pv}/S_{tot} = 120530/347578 = 0,34$; Area 3 $S_{pv}/S_{tot} = 52430/156505 = 0,35$.

Alla luce dei dati incompleti disponibili si può ritenere non soddisfatto il requisito A2.

REQUISITO B: *Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.*

In merito al requisito B1

Le aree interessate sono principalmente coltivate come uliveti e vigneti di cui è riconosciuto il marchio DOP e DOC: Il progetto prevede l'espianto di questi vigneti ed oliveti, peraltro senza offrire indicazioni quantitative. Invero è previsto l'impianto di ulivi nel perimetro, ma non della varietà tipica attualmente presente.

Inoltre, non è assicurata continuità nella coltivazione del carciofo ma l'introduzione di erbe e fiori da impollinazione.

Anche questo requisito non è dunque ritenuto soddisfatto.

Rispetto all'AREA 1:







Rispetto all'AREA 2:





Rispetto all'AREA 3:





Rispetto alla stazione:





In merito al requisito B2

L'assenza di dati sul punto rende la verifica non possibile.


REQUISITO C: *L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.*

In merito al requisito C

Da figure linee guida:


attività in zone ombreggiate del suolo.

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).



attività in zone ombreggiate del suolo.

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).




Inoltre le linee guida indicano che, considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Da questo schema emerge chiaramente che il progetto proposto rientra nel tipo 2, non comportando alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

L'altezza minima non consente di coltivare al di sotto dei pannelli, considerando che i pannelli sono in movimento e che si parla di operazioni colturali interamente meccanizzate.

Il requisito C non è dunque ritenuto soddisfatto.



REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Rispetto al requisito D1 sono presenti scarse informazioni in merito al consumo idrico, se non in merito a colture asseritamente caratterizzate da un basso fabbisogno, peraltro non dimostrato. Rispetto al requisito D2 non si ravvisa continuità nell'attività agricola.

Si ritiene dunque i criteri non siano soddisfatti.

Non si ravvisa il coinvolgimento di imprese agricole: al momento il proponente è una società di energia, né alcun elaborato fa riferimento all'esistenza di una impresa agricola che coltivi questi terreni ed ai benefici economici ricavati anche dall'utilizzo di parte dell'energia prodotta.

In conclusione il progetto proposto non presenta requisiti tali da rientrare nella denominazione di "agrivoltaico".

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che debba essere dato **parere negativo**, in quanto pur essendo l'area idonea secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 199/2021, il progetto proposto non presenta le caratteristiche di impianto agrivoltaico, così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici, né il sito è idoneo secondo i criteri localizzativi del R.R. 24/2010 perché prevede l'espianto di un numero alto di ulivi e vigneti.